

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15567 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 13/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 4835-2017 proposto da:

C.G., in proprio e nella qualità di procuratore generale della Signora L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato LUCILLA FORTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLOTTA ROVERO;

-ricorrente -

contro

F. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETRONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE INGLESE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Il Collegio preso atto

che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso fondato, posto che ai sensi dell'art. 1117, le persiane di un immobile non sono beni condominiali.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che:

P.L. e G.C., con atto di citazione ritualmente notificato, entrambi proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio sito in Genova, P.zza..... proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1919/2005 con il quale il Tribunale di Genova aveva ingiunto ad essi attori (*rectius* al Condominio di Genova P.zza..... cfr. ricorso pag. 5) di pagare la somma di euro 71.723, 06 a favore della società F. Costruzioni s. r. l., a titolo di saldo dei lavori di rifacimento dei prospetti dell'edificio eseguiti dalla medesima impresa.

In via riconvenzionale, gli attori chiedevano la condanna dell'opposta al pagamento della penale prevista nel contratto d' appalto per ritardi nell' ultimazione delle opere, nonché al risarcimento dei danni derivati dalla rimozione delle persiane di proprietà esclusiva di essi opposenti .

In particolare, essi esponevano: l'Impresa F. Costruzioni aveva , in carenza di qualsivoglia potere, provveduto all'asportazione ed avviato alla discarica le persiane (per dimensioni e manifattura, di gran valore) di loro proprietà esclusiva; che l'impresa F. da anni in attività sulla piazza genovese, ben avrebbe dovuto conoscere il valore dei manufatti asportati (in quanto erano appartenenti al piano nobile" dell'immobile di cui trattasi, che è un Palazzo.....), per il quale, a fronte di un importante contributo economico per il rifacimento della facciata in occasione della nomina di Genova capitale europea della cultura anno 2004, il competente ufficio del Comune di Genova aveva prescritto regole per la conservazione e riparazione dei manufatti diffidando da qualsivoglia rimozione; che F. Costruzioni aveva, persino, addebitato il costo del trasporto per lo smaltimento fondandolo su una delibera assembleare del 26 giugno 2003, con la quale il Condominio aveva deliberato di procedere alla rimozione delle persiane di tutto il caseggiato, senza neppure alcuna formale autorizzazione da parte degli Ufficio della PA preposti.

Si costituiva l'Impresa, opponendosi alle contrarie domande ed instando per la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Genova esaurita la fase istruttoria con sentenza n. 34 del 2011 rigettava la domanda di C.G. e P.L., confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opposenti in solido alle spese di giudizio.

Avverso questa sentenza, interponeva appello C.G. e P.L. chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata. In particolare, gli appellanti eccepivano che il consenso, in spregio alle prescrizioni della Sovrintendenza, non poteva essere conferito all'appellata dal condominio, in virtù della delibera dell'assemblea condominiale come, erroneamente, ritenuto dal Tribunale di Genova. Il Condominio non aveva alcun diritto di disporre di un diritto esclusivo altrui, se non in virtù di uno specifico consenso dell'avente diritto che, nel caso di specie, non era stato dato.

La Corte di Appello di Genova nel contraddittorio delle parti con sentenza n. 13 del 2016 respingeva l'appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio.

Secondo la Corte di Genova, l'impresa appaltatrice ha eseguito i lavori ad essa affidati dall'amministratore in esecuzione della delibera assembleare e, ciò valeva ad escludere l'illiceità del comportamento dell'Impresa medesima. In particolare, la Corte di Appello di

Genova chiariva che con delibera del 4/12/2000 l'assemblea del Condominio di p.zza.....aveva approvato l'esecuzione di lavori straordinari per la manutenzione della facciata dell'edificio, affidandone l'esecuzione alla società F. Costruzioni s. r. l.

In data 21/3/2002, in esecuzione della delibera assembleare, l'amministratrice del Condominio ha stipulato il contratto di appalto con l'Impresa. Senonché, durante l'esecuzione dei lavori e, in particolare, in fase di rimozione dell'intonaco, si è verificato il ritrovamento di decorazioni ad affresco del Seicento, situate anche fra le finestre del palazzo.

Dato che l'edificio è sottoposto vincolo pubblicistico di cui al d. Lgs. n. 490/1999 (T.U. sui Beni Culturali), a seguito di tale scoperta, è stato necessario ridefinire le procedure di intervento, di raccordo con le competenti autorità, fra cui la Soprintendenza per Beni Culturali della Liguria; quindi con delibera 26/6/2003 l'assemblea condominiale ha disposto di eseguire Lavori di manutenzione degli affreschi richiesti dalla Soprintendenza e di rimuovere le persiane, per non ostacolare la visuale degli affreschi e per non rovinarli dopo il restauro; in tale occasione è stato anche deciso di rimuovere e smaltire le vecchie persiane e la relativa ferramenta (ferma persiane). Sicché, l'asportazione delle persiane in legno per cui è causa, con i relativi accessori, è stata deliberata come si è detto, dall'assemblea condominiale del 26/6/2003 (cfr. doc. n. 3 appellata).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. e P.L. per un motivo: per violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ..

La società F. costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1.= In via preliminare, va qui osservato che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall'altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto (Cass. Civ., 16069 del 18.4.2004).

Ora, da questa considerazione, scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva degli oppositori in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del condominio e, pertanto, solo quest'ultimo ente poteva opporsi e non i singoli condomini, come è avvenuto nel caso in esame, che non possono vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva

1.1.= Non può nemmeno trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli

condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova ampia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune

1.3.= Pertanto, posto che nel caso in esame, come emerge dal ricorso (pag. 3 dello stesso) e come è stato evidenziato dal controricorrente (pag. 4 del controricorso) il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a danno del Condominio di Genova piazz.....solo l'amministratore del Condominio avrebbe potuto impugnare siffatto decreto.

La mancanza di legittimazione attiva dei condomini oggi ricorrenti, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporta l'annullamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.

In definitiva, senza entrare nel merito dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere iniziato da P.L.e G.C., contro il decreto ingiuntivo n. 1919 del 2005 del Tribunale di Genova.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 2.900,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 9 gennaio 2018

Il Presidente